

TEATRO MASSIMO "V. BELLINI"
CATANIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n° 2 del 17 FEB. 2025

OGGETTO: Riconoscimento del debito scaturente dall'ordinanza n. 8125/2024 del 21/07/2024, emessa nel procedimento cautelare R.G. n. 635/2024, dal Tribunale ordinario di Catania – Sezione III civile, in favore dei sig. ri Salvatore Pulvirenti-Anna Maria Miano.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2024 5 Competenze

Cap. Spese per

Somma stanziata €

Impegni assunti €

Fondo disponibile €

Visto ed iscritto a N.

de Cap.

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€ PRESO NOTA IN

CONFORMITA' AL DISPOSITIVO

addi 27/02 2024 5

IL CAPO SERVIZIO

IL CAPO SETTORE

SETTORE LEGALE E CONTENZIOSO

Prot. n. del

Il Compilatore

IL CAPO SETTORE

Visto:
E.L.R. TEATRO MASSIMO
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giuseppe Castrogiovanni

SEGRETARIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il

Visto:

L'anno duemilaventicinqueil giorno 17 del mese di febbraio

Il Consiglio di Amministrazione, giusta decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 614/Serv. 1°/S.G. del 28 settembre 2023, ha adottato la seguente deliberazione

Componenti	Pres	Ass
Avv. Trantino Enrico (Presidente)	X	
Dott.ssa Lo Cascio Daniela (Vice Presidente)	X	
Prof. D'Amico Antonio	X	



OGGETTO: Riconoscimento del debito scaturente dall'ordinanza n. 8125/2024 del 21/07/2024, emessa nel procedimento cautelare R.G. n. 635/2024, dal Tribunale ordinario di Catania – Sezione III civile, in favore dei sig.ri Salvatore Pulvirenti-Anna Maria Miano.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- Con lettera del Sovrintendente del 17 gennaio 2025 (Allegato A), avente per oggetto: "Riconoscimento del debito scaturente dall'ordinanza n. 8125/2024 del 21/07/2024, emessa nel procedimento cautelare R.G. n. 635/2024, dal Tribunale ordinario di Catania – Sezione III civile, in favore dei sig.ri Salvatore Pulvirenti-Anna Maria Miano", è stato rappresentato quanto di seguito esposto:

"In relazione a quanto in oggetto, su uguale relazione del Responsabile del Settore Legale e Contenzioso, si rappresenta che il sig. Pulvirenti Salvatore e la sig.ra Miano Anna Maria, il primo nella qualità di proprietario dell'immobile commerciale sito in Catania alla Piazza Ogninella nn. 12, 12/A e 12/B angolo via Cestai confinante con ex proprietà Sangiorgi con Piazza Ogninella e Via Cestai, e la seconda in qualità di locataria del predetto immobile, hanno proposto ricorso possessorio ex art. 703 c.p.c. dinanzi al Tribunale Ordinario di Catania, notificato a mezzo pec all'Ente il 6 marzo 2024, iscritto a n. RG 635/2024, chiedendo di essere reintegrati nel possesso del diritto di passaggio sulla porzione di strada pubblica che da Piazza Ogninella in Catania – nel tratto prospiciente i civici 12, 12/A e 12/B-, si snoda fino al Teatro Sangiorgi, mediante consegna di copia delle chiavi o rimozione del catenaccio apposto in corrispondenza dei predetti numeri civici. A fondamento della domanda, il sig. Pulvirenti, proprietario dell'attività commerciale esercitata nell'immobile commerciale sopra specificato, attualmente condotto in locazione dalla sig.ra Anna Maria Miano, ha esposto di avere collocato, circa trent'anni addietro, un cancello a chiusura del tratto della pubblica via che "da Piazza Ogninella si snoda fino all'ingresso del Teatro Sangiorgi" consegnando una copia della chiave all'Ente ed alla sig.ra Miano. L'Ente, nel mese di maggio 2023, ha spogliato i ricorrenti del possesso corrispondente all'esercizio del diritto di passaggio su tale tratto di pubblica via, sostituendo la catena ed il catenaccio senza consegnare la chiave ai ricorrenti.

La prima udienza è stata fissata per il giorno 5.4.2024, trattandosi di un procedimento di natura cautelare volto alla reintegrazione del possesso di cui i ricorrenti assumono lo spoglio.

L'Ente si è costituito nel predetto giudizio conferendo mandato all'avv. Pierpaolo Lucifora, del Foro di Catania.

Il predetto difensore con comunicazione trasmessa a mezzo mail il 30.05.2024, ha fatto presente che alla successiva udienza del 29 maggio 2024 le deposizioni rese dai testimoni della parte ricorrente sono risultate sfavorevoli all'Ente poiché dalle stesse è emersa la conferma delle circostanze di causa, ossia il fatto che per ragioni di sicurezza vantate dal teatro era stato apposto un nuovo catenaccio al cancello che occlude il tratto di strada piazza Ogninella/Teatro Sangiorgi, senza tuttavia consegnarne copia ai sig.ri Pulvirenti-Miano, titolari dell'esercizio commerciale "La Quariara", al fine di garantire loro il passaggio dal tratto di strada di cui si tratta. In particolare, è stato accertato - unico elemento che rileva nel procedimento possessorio ex art. 703, c.p.c. - che il Teatro e le controparti erano in possesso della chiave del cancello delimitante la predetta porzione di area e che il Teatro il 23 maggio del 2023, è stato costretto a sostituire il catenaccio esistente (perché cambiato da ignoti), con l'intervento delle forze dell'ordine, senza, tuttavia, riconsegnarne copia alle controparti.

Il predetto giudizio si è concluso con l'ordinanza n. 8125/2024 del 21/07/2024, notificata a mezzo pec in data 23 luglio 2024, con la quale il Giudice adito, in accoglimento delle ragioni dei ricorrenti, ha disposto la reintegrazione nel " possesso del diritto di passaggio sulla porzione di strada pubblica che da Piazza Ogninella in Catania – nel tratto prospiciente i civici 12, 12/A e 12/B – si snoda fino al Teatro Sangiorgi – mediante consegna di copia delle chiavi del catenaccio apposto al cancello ivi esistente oppure tramite la rimozione del catenaccio apposto in corrispondenza dei predetti numeri civici". Con la stessa ordinanza cautelare è stato stabilito che, in difetto di ottemperanza spontanea, i ricorrenti medesimi sono autorizzati ad accedere ai luoghi con l'assistenza di un ufficiale giudiziario, al fine di dare esecuzione a quanto disposto.

La medesima ordinanza ha altresì, condannato l'Ente alla refusione delle spese legali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese vive per euro 176,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del superiore debito, onde evitare l'aggravio di costi derivante dalla procedura esecutiva che sarà intrapresa dai ricorrenti per ottenere la refusione delle spese di lite. Tali spese ammontano alla somma complessiva di euro 8.830,72, di cui al prospetto riepilogativo di seguito riportato:

Onorario	6.000,00 €
Spese generali (nella misura del 15%)	900,00 €
Cassa Avvocati (4%)	276,00 €
IVA 22% su imponibile (€ 7.176,00)	1.578,72 €
Spese vive	76,00 €
TOTALE	8.830,72 €

Si rimette, pertanto, alla S.V. la documentazione per l'adozione dei consequenziali atti di competenza in ordine al riconoscimento di debito fuori bilancio, al fine di evitare l'instaurazione della procedura esecutiva con aggravio di spese a carico dell'Ente. Si precisa, infine, che per procedere al pagamento della somma dovuta in esecuzione dell'ordinanza in oggetto, si rende necessario approvare una propedeutica variazione di bilancio, finalizzata alla costituzione della copertura finanziaria della spesa sul pertinente capitolo del bilancio di previsione 2025. In proposito, si rinvia all'applicazione del comma 8, dell'art. 42 del D. Lgs n. 118/2011, per il quale "le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'Ente";

Vista l'ordinanza n. 8125/2024 del 21/07/2024, emessa nel procedimento cautelare R.G. n. 635/2024, dal Tribunale ordinario di Catania – Sezione III civile, in favore di PULVIRENTI Salvatore, nato a Camporotondo Etneo (Ct), il 24/1/1939 C.F. PLVSVT39A24B561P, residente in Catania Via G. PUCCINI, n. 20 e MIANO Anna Maria, nata a Catania, il 15/8/1973, C.F. MNINMR73M55C351M, residente in Catania alla Via dell'Alzalea n. 11;

Atteso che la somma a debito scaturente dal predetto provvedimento giudiziale, a titolo di spese di lite, ammonta a € 8.830,72;

Considerato che:

- il rispetto dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti ad adottare esecutive, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o ulteriori spese di giustizia;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori;
- gli amministratori e i funzionari degli enti devono evidenziare con tempestività le passività insorte, per adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti insorti;

Preso atto che per procedere al pagamento della somma dovuta in esecuzione del titolo oggetto della presente delibera, come sopra quantificata, si rende necessario approvare una propedeutica variazione di bilancio, finalizzata alla costituzione della copertura finanziaria della spesa sul pertinente capitolo del bilancio di previsione 2025, come di seguito specificato;

Visto il comma 8 dell'art. 42 del D. Lgs n. 118/2011 che prevede: "le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della

quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'Ente".

Ritenuto di poter applicare la quota di avanzo presunto esercizio 2024, derivante dall'accantonamento sul fondo contenzioso così come previsto all'art. 42, co. 8, del D. Lgs. n. 118/2011, al fine di finanziare le somme dovute in esecuzione dell'ordinanza summenzionata;

Atteso che è stata rispettata la finalità del fondo contenzioso accantonato al risultato di amministrazione 2023, come riportata nel bilancio di previsione 2024;

Rilevato che l'applicazione dell'avanzo comporta una variazione del suddetto fondo consistente nella seguente operazione:

Fondo contenzioso da avanzo presunto 2024 (quota accantonata risultato di amministrazione 2023)	Capitolo 106641 (competenza 2025)
- 8.830,72	+ 8.830,72

Visto l'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria per il 2003) che così recita: *"I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti"*.

Rilevato che, in esecuzione della predetta disposizione di legge, l'Ente deve procedere alla trasmissione del presente atto alla Procura regionale presso la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Sicilia;

Visti:

- la legge regionale 16 aprile 1986 n. 19, istitutiva dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini, avente natura di ente pubblico economico, con le modifiche apportate dalla legge regionale 19 aprile 2007 n. 9;
- lo Statuto e il Regolamento organico dell'Ente;
- La deliberazione di insediamento del Consiglio di amministrazione n. 1 del 4 ottobre 2023;
- La successiva delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 16 agosto 2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024 e il pluriennale 2024/2026, approvato dall'Assessorato con D.D.G. n. 2637/S8 del 6 settembre 2024;
- il successivo D.D.G. Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo n. 46/S8 del 16 gennaio 2025 con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria del bilancio dell'Ente fino al 28 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Rilevato che:

- L'adozione del presente atto riveste carattere di urgenza e necessità, per evitare a carico dell'Ente ulteriori spese in termini di compensi, interessi e spese legali collegate all'instaurazione della procedura esecutiva;

Visto il parere favorevole reso sul riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'oggetto dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale del 42/02/2025, allegato alla presente delibera quale parte integrante;

DELIBERA

- La parte narrativa, con gli allegati citati, fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, e qui si intende integralmente riportata e trascritta.
- Prendere atto, sulla base della relazione del Sovrintendente allegata al presente atto, dell'ordinanza n. 8125/2024 del 21/7/2024, emessa nel procedimento cautelare R.G. n. 635/2024,

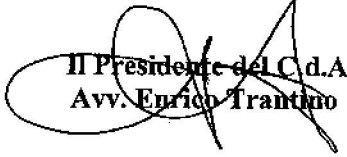
dal Tribunale ordinario di Catania – Sezione III civile, in favore dei sig.ri Salvatore Pulvirenti-Anna Maria Miano, come generalizzati in premessa:

- Per l'effetto, onde evitare le maggiori spese derivanti dalle procedure esecutive che saranno intraprese nei confronti di questo Ente in caso di mancato e/o ritardato pagamento della somma riconosciuta alla parte ricorrente dal Giudice adito con l'ordinanza di cui sopra, riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio scaturente dal predetto titolo nella somma complessiva di € 8.830,72, così come dettagliata in parte motiva, da intendere qui integralmente riportata e trascritta;
- Approvare la variazione di bilancio qui di seguito riportata che prevede il prelievo del Fondo contenzioso da avanzo presunto 2024, come in premessa specificato, e l'integrazione dell'apposito capitolo di spesa:

Fondo contenzioso da avanzo presunto 2024 (quota accantonata risultato di amministrazione 2023)	Capitolo 106641 (competenza 2025)
- 8.830,72	+ 8.830,72

per assicurare la copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2024-2026, anno di competenza 2025.

- Demandare al Sovrintendente l'adozione degli atti consequenziali attuativi della presente deliberazione, compresa l'assunzione dell'impegno di spesa e il pagamento della somma sopra determinata, a carico dell'Ente.
- Trasmettere la presente delibera corredata dai relativi allegati:
 - alla Procura Generale della Corte dei Conti c/ la Corte dei Conti Sicilia;
- Disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii.


Il Presidente del C.d.A.
Avv. Enrico Trantino

Dott.ssa Daniela Lo Cascio



Prof. Antonio D'Amico



29/04